



Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (WHISTLEBLOWING POLICY)

ai sensi della LEGGE 30 novembre 2017, n. 179: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

MATRICE DEL DOCUMENTO				
Rev.	Data	Stato	Approvata da	Firma
00	Novembre 2018	Implementazione Modello	Gian Maria Morra	GMM FARMA S.r.l. Via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI) C.F. e P. Iva: 07363361218 <i>Gian Maria Morra</i>
01	Marzo 2021	Revisione	Gian Maria Morra	GMM FARMA S.r.l. Via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI) C.F. e P. Iva: 07363361218 <i>Gian Maria Morra</i>

Sommario

PREMESSA.....	3
1. SCOPO DELLA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	6
5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA (SEGNALANTI).....	6
6. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI.....	7
7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	7
7.1 IL PORTALE WHISTLEBLOWING	8
8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	9
9. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10
10. TUTELA DEL SEGNALATO	11
11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	12
12. SENSIBILIZZAZIONE.....	13
13. SANZIONI.....	13
14. AGGIORNAMENTI	13
15. ALLEGATI	13
ALLEGATO 1.....	14
ALLEGATO 1.....	16

PREMESSA

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179, in materia di Whistleblowing, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3).

Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Infatti la legge disciplina:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi,

diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

GMM Farma S.r.l (di seguito indicato come “Società”) nello spirito di dare concreta applicazione all’art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017, ha posto a disposizione dei segnalanti, oltre al canale tradizionale costituito dalla posta raccomandata ed oltre al canale della posta elettronica, per effettuare le segnalazioni, un “Portale Whistleblowing” - idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni

1. SCOPO DELLA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

La presente procedura Whistleblowing (di seguito “Procedura”) si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni trasmesse, da parte del personale e di soggetti terzi al fine di denunciare fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, irregolarità nella conduzione aziendale, atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività della Società, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 adottato dalla Società.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Esterni

- D. Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successivi aggiornamenti;
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche e/o variazione;
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Legge 30 novembre 2017 n° 179, G.U. 14/12/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

Interni

- Modello Organizzativo 231 di **GMM Farma S.r.l.**;
- Codice Etico di **GMM Farma S.r.l.**;

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L'obbligo di segnalazione vige ogni qual volta il destinatario del Modello abbia il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza – entrambi fondati su elementi di fatto precisi e concordanti - di comportamenti penalmente illeciti o comunque tesi ad aggirare le prescrizioni del Modello realizzati da altri destinatari (di livello apicale o non apicale).

In particolare, la segnalazione rilevante ha ad oggetto due tipi di condotte:

- ✓ comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, dunque condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati “presupposto” richiamati dal D.lgs. 231/01, anche nella forma del semplice tentativo, delle quali i Destinatari abbiano avuto notizia sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti;
- ✓ violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e delle procedure interne fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. In tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand'anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Società, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Modello organizzativo.

Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni rilevanti ai predetti fini comprendono:

- situazioni di conflitto di interesse ritenute non conosciute dall'azienda;
- tentativi/atti di corruzione di amministratori o dipendenti verso terzi (pubblici ufficiali o anche privati);
- frodi commesse nell'interesse aziendale;
- intenzionale comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni.
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Non saranno meritevoli di segnalazione:

- Le mere voci o i “sentito dire”;
- Le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede, con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni non devono contenere dati eccedenti, bensì solo i dati necessari per dimostrare la fondatezza della denuncia. Di norma, quindi non andranno inseriti dati particolari*, né dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziari. Qualora le segnalazioni contenessero suddette categorie di dati personali, riferiti al segnalante o a terzi, e gli stessi non risultassero necessari per il perseguimento delle suddette finalità, la società provvederà a distruggerli o, se ciò non risultasse possibile, ad oscurarli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora la segnalazione non rientri nella competenza dell’OdV secondo la definizione dell’ambito oggettivo appena descritto, l’Organismo esorterà il segnalante ad inoltrarla all’area aziendale/organo competente e/o alle Autorità competenti. Tali segnalazioni sono, in ogni caso, considerate “protette”. Ciò significa che l’organismo preposto non rivela l’identità o i dati personali di chiunque abbia trasmesso tale segnalazione senza averne ottenuto previamente l’esplicito consenso – sempre che la sua divulgazione non sia imposta dalla legge, da indagini o successivi procedimenti giudiziari.

In tutti i casi sopra indicati di comunicazione, il Titolare garantisce che verranno sempre adottate le opportune misure atte ad evitare una non necessaria circolazione delle informazioni, al fine di garantire la opportuna riservatezza in vista delle particolari finalità dei trattamenti in oggetto.

**informazioni idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica, gli orientamenti sessuali, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.*

5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA (SEGNALANTI)

I soggetti ai quali si applica la procedura sono i destinatari del Modello organizzativo, gestione e controllo e/o del Codice Etico adottati da **GMM Farma S.r.l.** ossia:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con le società suindicate;

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni fornendo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza ed indicando, almeno i seguenti elementi:

- A meno che la segnalazione non sia anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) relative ai fatti segnalati;
- ogni informazione o prova che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato, in particolare anche l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'insussistenza di eventuali interessi privati collegati alla segnalazione e la propria buona fede;
- elementi identificativi del Segnalato;
- qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante ai fini della segnalazione.

6. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 rappresenta il destinatario delle segnalazioni di illeciti.

Detto Organismo assicura il corretto svolgimento del processo di segnalazione delle violazioni e riferisce, direttamente e senza indugio, all'Organo Amministrativo le informazioni oggetto di segnalazione, qualora la violazione sia stata accertata.

L'Organismo di Vigilanza, in qualità di Destinatario della Segnalazione:

- è autonomo e indipendente rispetto alle funzioni operative, non dipendendo gerarchicamente da nessuna di esse;
- garantisce un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta;
- rispetta gli obblighi di riservatezza del segnalante e del segnalato.

7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

Un soggetto Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni precedentemente indicate, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione all'OdV (Organismo di Vigilanza) utilizzando i canali di seguito riportati:

- **Posta tradizionale**, in modalità raccomandata a/r all'indirizzo dello studio professionale dell'OdV, Avv. Riccardo Imperiali di Francavilla, sito in Napoli, Via Toledo, n. 317 - 80134.
- **Posta elettronica** attraverso l'indirizzo mail: odv231@gmmfarma.it
- Tramite il **portale Whistleblowing**, come di seguito specificato.

7.1 IL PORTALE WHISTLEBLOWING

Il Portale Whistleblowing è raggiungibile al seguente indirizzo web dedicato:

<https://digitalroom.bdo.it/gmmfarma>.

La piattaforma consente a chiunque (dipendenti e collaboratori, fornitori e qualsiasi altro soggetto che abbia avuto o intenda avere rapporti d'affari con la Società) - attraverso un percorso guidato on-line – di effettuare le segnalazioni garantendo l'anonimato del segnalante; il sistema, infatti, consente di inviare segnalazioni senza l'obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità. Qualora il Segnalante scelga di indicare le proprie generalità, ne è garantita la riservatezza.

La piattaforma consente di dialogare in modo anonimo con il segnalante, senza possibilità, per il ricevente o altri soggetti, di rintracciare l'origine della segnalazione.

L'accesso al Portale Whistleblowing è, infatti, soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute esclusivamente dai componenti dell'Organismo di Vigilanza. L'associazione dell'identità del segnalante alla segnalazione può, infatti, essere effettuata esclusivamente dall'organismo preposto alla gestione delle segnalazioni (OdV – Organismo di Vigilanza).

Il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni avverrà con logiche di organizzazione ed elaborazione in grado di garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante l'utilizzo della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Le segnalazioni "anonime", ossia effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, verranno prese in considerazione qualora adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Dopo l'accesso al Portale il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario composto da domande aperte che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.).

Al termine della compilazione del detto modulo il Portale chiederà al segnalante se intende o meno rivelare la propria identità. In ogni caso il segnalante potrà fornire le proprie generalità anche in un secondo momento, attraverso il sistema di messaggistica previsto dal Portale.

Nel momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (ticket). Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il ticket servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; fornire le proprie generalità; rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni ricevute dai componenti dell'Organismo di Vigilanza sono soggette al seguente iter istruttorio.

Le segnalazioni la cui genericità non consenta neppure di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete, non saranno prese in considerazione e verranno immediatamente archiviate.

Le segnalazioni ed i relativi documenti a supporto, saranno oggetto di analisi preliminare da parte dell'Organismo di Vigilanza, al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili e sufficienti a valutare l'astratta fondatezza della segnalazione per avviare gli ulteriori approfondimenti.

Effettuata tale analisi, qualora, l'OdV verifichi che il fatto riportato non ha impatto ai fini del D.Lgs. 231/01, tuttavia può essere rilevante per l'Azienda, inviterà il segnalante ad inoltrarla all'organo/organismo competente.

Nel caso, invece, in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga sussistente un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della stessa, al fine di appurarne la fondatezza. Nello svolgimento della suddetta analisi l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi - per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario - del supporto di altre funzioni aziendali per quanto di competenza e potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante mediante il portale stesso.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. In tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il segnalante della conclusione e degli esiti dell'indagine svolta.

Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

L' Organismo di Vigilanza provvederà a:

- avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società;
- concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- concordare con l'Amministratore Delegato e le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società;
- richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione dell'Amministratore Delegato o del Collegio Sindacale, a seconda dell'oggetto della segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

Periodicamente, l'Organismo di Vigilanza fornisce un report riepilogativo delle segnalazioni pervenute all'Organo Amministrativo.

9. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge. A tal fine i dati personali identificativi del segnalante non sono direttamente visualizzabili nella segnalazione e sono conservati separatamente in modo da essere visibili esclusivamente all'organismo preposto

alla gestione della segnalazione (OdV – Organismo di Vigilanza). La società adotta tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l'espresso consenso di quest'ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela e riservatezza del segnalante.

La tutela del segnalante non è, invece, garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

In caso di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; l'identità del segnalante potrà essere rivelata soltanto laddove:

- la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; e
- vi sia il consenso del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove si riuscisse a risalire allo stesso nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

La Società potrà, inoltre, intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

10. TUTELA DEL SEGNALATO

La Società garantisce adeguata protezione alle persone direttamente o indirettamente oggetto della segnalazione.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Non si potrà quindi sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione.

Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Qualora l'Organismo di Vigilanza, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dal segnalante al momento della registrazione e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati, nonché i dati eventualmente acquisiti in sede di istruttoria dall'organismo preposto, sono trattati in conformità alla Policy GDPR adottata dalla Società, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di tutti gli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti), ed in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione ricevuta. I dati personali relativi alle segnalazioni vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi 10 anni dalla chiusura della pratica, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. Nel caso di segnalazioni ritenute manifestamente infondate saranno cancellati senza indugio.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni possono essere comunicati agli uffici competenti dell'Azienda per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione, ovvero alle Autorità competenti in presenza di violazioni delle normative applicabili.

Tutti i dettagli relativi al trattamento dei dati personali degli interessati coinvolti nella segnalazione sono forniti nell'informativa sul trattamento ex. art. 13 GDPR, somministrata in sede di inoltro della segnalazione tramite la piattaforma ed allegata alla presente procedura.

12. SENSIBILIZZAZIONE

La Società promuove iniziative di formazione, rivolte a tutto il personale, sulle finalità e sull'utilizzo della presente procedura, nonché sulle conseguenze degli abusi nel suo utilizzo.

La procedura è messa a disposizione di tutti i dipendenti mediante divulgazione sul portale intranet.

13. SANZIONI

La violazione dei principi fissati nella presente procedura viene perseguita, con tempestività ed immediatezza.

La Società si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante in caso di abuso dello strumento "Whistleblowing", ad esempio in ipotesi di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e dei singoli Contratti Collettivi Nazionali.

14. AGGIORNAMENTI

La presente procedura può essere oggetto di revisione periodica, a seguito di confronto con l'organo amministrativo e/o dirigenti, dipendenti della Società oppure a seguito di modifiche alla normativa di riferimento.

15. ALLEGATI

In allegato alla presente il "*Modulo di segnalazione*" da utilizzare nel caso in cui il Segnalante scelga la trasmissione attraverso il canale della posta raccomandata a/r oppure della posta elettronica.

ALLEGATO 1

**Modulo per la Segnalazione di condotte illecite o violazioni
del Modello di cui al D.lgs. 231/01**

1. Dati relativi al Segnalante

(se si desidera inviare una segnalazione anonima, **NON** compilare il seguente riquadro)

Nome/Cognome del Segnalante	
Numero del documento di identità*	
Qualifica/funzione organizzativa	
Indirizzo e-mail**	
Numero di telefono**	

*al fine di consentire l'accertamento dell'identità del Segnalante si richiede l'allegazione di una copia del documento di identità sottoscritta.

**al fine di garantire la riservatezza delle comunicazioni si raccomanda l'indicazione di un indirizzo mail e di un numero di telefono personali, evitando di utilizzare quelli assegnati dall'Azienda.

2. Dati relativi alla segnalazione

(la compilazione della seguente tabella è obbligatoria)

Quando è stato commesso il fatto?	
Dove è stato commesso il fatto?	
Chi (nome, cognome, qualifica) ha commesso il fatto?	
Cosa è successo (descrizione del fatto)?	
Soggetti terzi coinvolti (nome e cognome di soggetto a conoscenza dei fatti o coinvolti nei fatti)?	

Altro (specificare altre informazioni)	
--	--

Si raccomanda, sin da subito, l'allegazione di documenti attestanti la veridicità delle affermazioni contenute nel presente modulo.

ALLEGATO 1

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

INTERESSATI A CUI É RIVOLTA L'INFORMATIVA	DEFINIZIONE
Segnalante (o denunciante/whistleblower)	È la persona fisica che segnala una presunta violazione del modello organizzativo 231 o del codice etico della società o presunte condotte illecite ai sensi della legge 231/01 attraverso i canali "whistleblowing" messi a disposizione dalla società.
Segnalato (o incolpato/denunciato)	È la persona fisica oggetto della segnalazione, incolpata delle presunte violazioni di cui sopra.
Soggetto terzo	È la persona fisica, diversa da segnalante e segnalato, i cui dati personali potrebbero essere contenuti nella segnalazione o acquisiti nel corso dell'attività istruttoria.

1. AMBITO DEL TRATTAMENTO

GMM Farma S.r.l., con sede legale in v. Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI), in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali, con il presente documento, La informa circa le caratteristiche e le modalità del trattamento dei dati personali forniti attraverso la *Piattaforma di gestione delle segnalazioni di illeciti*, ovvero attraverso la compilazione e l'invio tramite posta o tramite e-mail del *Modulo di segnalazione*. Il processo di gestione delle segnalazioni è disciplinato nella apposita procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalla società, sintetizzata nella parte generale del modello 231 della società e consultabile, per i dipendenti nell'intranet aziendale e, in ogni caso, sul sito internet della società al seguente link www.gmmfarma.it

I dati personali conferiti dal segnalante al momento della registrazione e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati, nonché i dati eventualmente acquisiti in sede di istruttoria dall'organismo preposto, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di tutti gli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti), nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Poiché le sospette violazioni possono essere segnalate tramite la piattaforma adottata dalla Società anche in forma anonima, i soggetti che le trasmettono non sono tenuti a rendere noti i propri dati personali. Tuttavia, la segnalazione anonima potrebbe esporre il segnalante al rischio di eventuali ritorsioni dal segnalato, senza permettere alla Società di apprestare gli appositi strumenti di tutela previsti per le segnalazioni non anonime, ma comunque confidenziali. Sarà inoltre esclusa la possibilità di utilizzare la segnalazione anonima per la gestione di eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del segnalato, fatte salve le evidenze probatorie ottenute dall'organismo inquirente nell'ambito di autonome istruttorie.

Tuttavia, anche in relazione alle segnalazioni anonime non si può escludere che, nel corso dell'esame delle stesse, l'organismo preposto alla gestione della procedura riceva informazioni contenenti dati

identificativi, dati professionali, oppure dati finanziari riguardanti le altre suddette categorie interessati (segnalato, terzi) che saranno trattate ai sensi della presente informativa.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dal segnalante ed acquisiti dall'organismo preposto all'istruttoria nel corso del procedimento saranno oggetto di trattamento, in relazione agli obblighi di cui alla citata Legge 179/2017.

In particolare, i suddetti dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- **Gestione delle segnalazioni** (accertamento dei fatti oggetto della segnalazione). Base giuridica primaria del trattamento è il legittimo interesse del Titolare [art. 6 co.1 lett. f) GDPR] a conformare il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG), adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, alle modifiche introdotte dalla citata legge in ordine ai requisiti del MOG (cfr. art. 6 co. 2-bis e ss. D.Lgs. 231/01 introdotti dall'art. 2 legge n. 179/2017). Tale legittimo interesse prevale rispetto al diritto alla protezione dei dati personali di cui godono gli interessati, considerato lo scopo di primario rilievo perseguito dalla legislazione sulla responsabilità amministrativa degli enti da commissione di reati presupposto.

- **Gestione di eventuali procedimenti disciplinari fondati in tutto o in parte sulla segnalazione.** Al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, le informazioni contenute nella segnalazione potranno essere utilizzate, unitamente ad altri eventuali elementi di riscontro esterno, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del denunciato. L'identità del segnalante, invece, potrà essere rivelata nel contesto del procedimento disciplinare – quindi anche al segnalato - nel solo caso in cui detto procedimento si fondi esclusivamente sul contenuto della segnalazione, al fine di garantire il diritto di difesa del segnalato e, comunque, previo espresso consenso del segnalante. Il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità nell'ambito del procedimento disciplinare, non è obbligatorio, ma il suo mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere nei confronti del segnalato, nei procedimenti disciplinari fondati esclusivamente sulle dichiarazioni del segnalante.

3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

La *Piattaforma di segnalazione illeciti* ed il *Modulo di segnalazione* adottati da **GMM Farma S.r.l.** raccolgono esclusivamente i dati di registrazione del segnalante (nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail, qualifica, eventuale azienda di provenienza) e quelli comunicati nelle segnalazioni e nei documenti allegati. Tuttavia, nel corso della procedura, potranno essere acquisiti i seguenti dati personali:

- documento di riconoscimento, eventuali altri recapiti rilasciati dal segnalante;
- Informazioni (dati identificativi*, dati professionali**, dati finanziari***) sul segnalato contenute nella segnalazione o acquisite in corso di istruttoria;
- Informazioni (dati identificativi, dati professionali, dati finanziari) relative a terzi che possono essere inserite nella segnalazione e nei documenti eventualmente allegati o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

*ad esempio: nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito, numero di telefono, fax, indirizzo e-mail;

** ad esempio: professione, datore di lavoro e funzione ricoperta;

***ad esempio: buste paga, conti correnti bancari e portafogli titoli.

I dati personali identificativi del segnalante non sono direttamente visualizzabili nella segnalazione e sono conservati separatamente in modo da essere visibili esclusivamente all'organismo preposto alla gestione della segnalazione (OdV – Organismo di Vigilanza). La società adotta tutte le garanzie

previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l'espreso consenso di quest'ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.

Come indicato nella Procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalla società, le segnalazioni non devono contenere dati eccedenti, bensì solo i dati necessari per dimostrare la fondatezza della denuncia. Di norma, quindi non saranno inseriti dati particolari*, né dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziari. Qualora le segnalazioni contenessero suddette categorie di dati personali, riferiti al segnalante o a terzi, e gli stessi non risultino necessari per il perseguimento delle suddette finalità, la società provvederà a distruggerli o, se ciò non risultasse possibile, ad oscurarli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, gli orientamenti sessuali, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.*

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica accessibile tramite <https://digitalroom.bdo.it/gmmfarma> oppure, nel caso di segnalazione inoltrata a mezzo posta, tramite strumenti cartacei o digitali, a seconda del canale di contatto prescelto dal segnalante. Il trattamento avverrà con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante l'utilizzo della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Si ricorda, infine, che i dati personali identificativi del segnalante sono conservati separatamente dalle segnalazioni da quest'ultimo effettuate, in modo da garantire l'anonimato. L'associazione dell'identità del segnalante alla segnalazione può, infatti, essere effettuata esclusivamente dall'organismo preposto alla gestione delle segnalazioni (OdV – Organismo di Vigilanza).

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali relativi alle segnalazioni vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi 10 anni dalla chiusura della pratica istruttoria, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. Nel caso di segnalazioni ritenute manifestamente infondate saranno cancellati senza indugio.

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Le informazioni inviate tramite la *Piattaforma di segnalazione degli illeciti* o tramite il *Modulo di segnalazione* degli illeciti sono gestite, sotto propria responsabilità, dall'Organismo di Vigilanza (OdV), in qualità di soggetto designato dalla società quale destinatario delle segnalazioni.

Si ribadisce che soltanto detto organismo avrà accesso ai dati identificativi del segnalante, raccolti in sede di registrazione alla piattaforma. In proposito, i componenti dell'OdV sono vincolati al rispetto di un rigoroso regime di riservatezza.

I dati oggetto di segnalazione, invece, potranno eventualmente essere trattati anche da dipendenti di **GMM Farma S.r.l.** a tal fine autorizzati e che operano in base alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Detti dati potrebbero essere, inoltre, trattati da consulenti esterni o fornitori a tal fine designati quali responsabili del trattamento ex. Art. 28 GDPR, i quali operano secondo le istruzioni impartite dal titolare con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza adeguate al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Nel novero dei responsabili del trattamento rientra anche la soc. BDO Italia S.p.A che fornisce la piattaforma ed elabora le informazioni sulla stessa caricate con un sistema di archiviazione sui propri server, situati presso la propria sede legale in Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano. Si precisa che il suddetto fornitore fornisce l'infrastruttura necessaria all'implementazione della procedura informatica di segnalazione, ma non accede ai contenuti sulla stessa caricati (identità del segnalante, oggetto delle segnalazioni, documenti allegati, messaggi scambiati tra segnalante e organo preposto all'istruttoria etc). I singoli contenuti sono, infatti, cifrati per cui anche nel caso di attività manutentive sono accessibili alla società fornitrice.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni possono, inoltre, essere comunicati agli uffici competenti di **GMM Farma S.r.l.** e/o delle Società del Gruppo per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione, ovvero alle Autorità competenti in presenza di violazioni delle normative applicabili.

Qualora la segnalazione non rientri nella competenza dell'OdV secondo la definizione dell'ambito oggettivo della procedura adottata, la stessa sarà inoltrata all'area aziendale/organo competente e/o alle Autorità competenti. Tali segnalazioni sono, in ogni caso, considerate "protette". Ciò significa che l'organismo preposto non rivela l'identità o i dati personali di chiunque abbia trasmesso tale segnalazione tramite la piattaforma whistleblowing senza averne ottenuto previamente l'esplicito consenso – sempre che la sua divulgazione non sia imposta dalla legge, da indagini o successivi procedimenti giudiziari.

In tutti i casi sopra indicati di comunicazione, il Titolare garantisce che verranno sempre adottate le opportune misure atte ad evitare una non necessaria circolazione delle informazioni, al fine di garantire la opportuna riservatezza in vista delle particolari finalità dei trattamenti in oggetto.

7. DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali non saranno oggetto né di diffusione a destinatari indeterminati né a pubblicazione.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'UE.

I trasferimenti infra-gruppo sono previsti solo ove necessari per compiere verifiche (es. la denuncia coinvolge un partner o un manager di una diversa società del gruppo). In tali sarà assicurata l'adozione di garanzie di riservatezza equivalenti e l'adozione di idonee misure di sicurezza delle trasmissioni.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

9.1. Diritti del Segnalante

Il segnalante potrà, compatibilmente con gli eventuali obblighi normativi esistenti, esercitare i diritti riconosciuti di cui agli artt. 15/22 del Regolamento:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (fatta eccezione per i contenuti della segnalazione);
- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l'impossibilità di accedere al suo profilo, potrà comunque visualizzare le segnalazioni tramite i loro codici; la revoca non è comunque prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 d GDPR oppure ricorso all'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 79 GDPR, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale (D. Lgs. 196/2003).

9.2. Diritto del segnalato

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy), il Titolare informa il segnalato che l'esercizio dei diritti su esposti (cd. diritti dell'interessato individuati dagli artt. 15 a 22 del GDPR) ed in particolare il diritto di accesso, potrà essere ritardato, limitato o escluso per tutto il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenendo conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di riservatezza del segnalante e di garantire che lo svolgimento degli accertamenti non rischi di essere compromesso (es. manomissione delle prove, occultamento di informazioni).

I diritti su esposti non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento, ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77, quando dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi, tuttavia, i diritti degli interessati possono essere esercitati tramite il Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'art. 160 D. Lgs. 196/2003, secondo cui Il Garante informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

In tutti gli altri casi, i suoi diritti potranno essere esercitati tramite i seguenti canali:

- via mail al seguente indirizzo privacy@gmmfarma.it
- Via posta al seguente indirizzo CIS di Nola Isola 8, Lotti 81105/11 - 80035, Nola (NA).

10. COOKIE

Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dalla piattaforma.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti per il tracciamento degli utenti.

Vengono utilizzati esclusivamente cookies tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.